

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera	 SCUOLA AMICA	
Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) Tel. 0933/1966757 – Fax 0933/823425 e-mail clic82400r@istruzione.it pec clic82400r@pec.istruzione.it CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE UFKSL8				

CRITERI DI AMMISSIONE/ NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015.

Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Infine alcune modifiche sono state introdotte dall'OM 3/2025 (Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado).

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera	 SCUOLA AMICA	
Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) Tel. 0933/1966757 – Fax 0933/823425 e-mail clic82400r@istruzione.it pec clic82400r@pec.istruzione.it CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE UFKSL8				

SCUOLA PRIMARIA

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La **non ammissione** alla classe successiva è contemplata soltanto **in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni**. La non ammissione deve essere **deliberata all'unanimità** dai docenti della classe nell'ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La non ammissione viene intesa:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- come evento da considerare **negli anni di passaggio** da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (**dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado**);
- come evento **da evitare**, comunque, **al termine della classe prima primaria**;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rivelati produttivi.

Il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica);
- mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di documentati percorsi individualizzati;
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

La non ammissione, deliberata all'unanimità in sede di scrutinio finale, viene notificata alla famiglia prima della pubblicazione dei tabelloni all'albo della scuola.

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera	 SCUOLA AMICA	
Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) Tel. 0933/1966757 – Fax 0933/823425 e-mail clic82400r@istruzione.it pec clic82400r@pec.istruzione.it CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE UFKSL8				

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ED ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

L'ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di Primo Grado ed all'Esame conclusivo del primo ciclo, è regolata dall'art. 6 del D. Lgs 62/2017, dalla L. 150/2024 e dall'art. 5, comma 3, dell'OM 3/2025.

L'ammissione può essere deliberata dal Consiglio di Classe anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

Il Consiglio di Classe analizzerà il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerando in particolare:

1. la situazione di partenza;
2. le condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità (BES);
3. la frequenza irregolare per situazioni particolari per cui il Collegio dei Docenti ha previsto apposita deroga;
4. l'andamento didattico-disciplinare nel corso dell'anno.

E valuterà:

- la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Come specificato nell'art. 5 comma 3, dell'OM 3/2025, *"In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi"*.

Per quanto riguarda l'insegnamento della RC o la partecipazione alle Attività Alternative all'IRC, il Decreto n. 62 del 2017, in merito alle norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, sancisce espressamente che *"i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti"*.

Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera	 SCUOLA AMICA	
Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) Tel. 0933/1966757 – Fax 0933/823425 e-mail clic82400r@istruzione.it pec clic82400r@pec.istruzione.it CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE UFKSL8				

certificati. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”, per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

I docenti del Consiglio di Classe valuteranno di NON ammettere l’allunno alla classe successiva o all’Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.

L’eventuale NON AMMISSIONE dovrà intendersi come un’opportunità di crescita e maturazione dell’allievo, da svolgersi in tempi lunghi e adeguati ai ritmi individuali, ai fini del perseguimento del successo formativo.

CRITERI DI NON AMMISSIONE

La NON ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell’allunno e tenendo conto dei seguenti criteri:

1. carenze nelle abilità fondamentali;
2. mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
3. mancati progressi rispetto al livello di partenza;
4. assenza di esiti apprezzabili nonostante l’attivazione da parte della scuola di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento;
5. inadeguato livello di maturazione.

In sede di scrutinio il voto di NON AMMISSIONE dell’insegnante di religione o di attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La NON AMMISSIONE alla classe successiva o all’esame di Stato è deliberata dal Consiglio di Classe, in modo automatico, in uno dei seguenti casi:

1. non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (25% di ore di assenza), fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
 - tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali: 990 ore annuali 742,5 ore di presenza, ovvero 247,5 ore di assenza.
2. essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4. commi 6 c 9 *bis*. del DPR n. 249/1998;
3. voto di comportamento inferiore a 6/10.

Requisiti di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali motivate deroghe;
- aver sostenuto le prove di rilevazione nazionali degli apprendimenti a cura dell’INVALSI;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato;
- avere una valutazione del comportamento di almeno sei decimi.

La non ammissione, deliberata in sede di scrutinio finale, viene notificata alla famiglia prima della pubblicazione dei tabelloni all’albo della scuola.